

Oggetto: Proposte di emendamento all'Atto n. 623 - Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale (Deliberazione n. 1250 del 16/12/2020): "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 22 dicembre 2008, n. 22 - Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali"

- 1) Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 22/2008, come modificato dall'articolo 5, comma 1, dell'atto n. 623, le parole "concessione mineraria, previo esperimento di procedura di evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, della libertà di stabilimento, della trasparenza e non discriminazione." sono sostituite dalle seguenti: "concessione, previo esperimento di procedura di evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica".
- 2) Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 22/2008, come sostituito dall'articolo 6 dell'atto n. 623, dopo le parole "L'avviso", sono inserite le seguenti: "della procedura di evidenza pubblica". All'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 22/2008, come sostituito dall'articolo 6 dell'atto n. 623, le parole "della procedura di evidenza pubblica" sono eliminate.
- 3) Al comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 22/2008, come sostituito dall'articolo 6 dell'atto n. 623, la parola "presentano" è sostituita dalle seguenti: "possono presentare".
- 4) Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 22/2008, come sostituito dall'articolo 6 dell'atto n. 623, le parole "acqua minerale di sorgente e termale" sono sostituite dalle seguenti: "acqua minerale naturale, di sorgente e termale".
- 5) Il comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 22/2008, come sostituito dall'articolo 6 dell'atto n. 623, è eliminato.
- 6) Al comma 6 dell'articolo 10 della l.r. 22/2008, come sostituito dall'articolo 6 dell'atto n. 623, le parole "Il vincitore della procedura è tenuto al momento del rilascio della concessione di coltivazione, se soggetto diverso dal titolare del permesso di ricerca, a produrre alla Regione" sono sostituite dalle seguenti: "Il vincitore della procedura, se soggetto diverso dal titolare del permesso di ricerca, è tenuto, al momento del rilascio della concessione di coltivazione, a produrre alla Regione".
- 7) Al comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 22/2008, come modificato dall'articolo 8, comma 2, dell'atto n. 623, le parole "Il dirigente del Servizio regionale acquisisce preventivamente il parere espresso dai Comuni" sono sostituite dalle seguenti: "Prima dell'indizione della procedura di evidenza pubblica, il dirigente del Servizio regionale acquisisce, altresì, il parere espresso dai Comuni".
- 8) Alla lettera e) del comma 5 dell'articolo 12 della l.r. 22/2008, come sostituita dall'articolo 8, comma 4, dell'atto n. 623, le parole "comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "comma 5".

9) Dopo l'articolo 8 dell'atto n. 623 è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 8-bis

(Modificazioni all'art. 14)

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 22/2008 le parole “programma di cui all'articolo 10, comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “programma degli investimenti di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b),”.

10) Al comma 2-ter dell'articolo 19 della l.r. 22/2008, come aggiunto dall'articolo 11, comma 2, dell'atto n. 623, è eliminata la parole “mineraria”.

11) Al comma 2-sexies dell'articolo 19 della l.r. 22/2008, come aggiunto dall'articolo 11, comma 2, dell'atto n. 623, le parole “Il concessionario scaduto” sono sostituite dalle seguenti: “Il titolare della concessione scaduta”.

12) Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 22/2008, come modificata dall'articolo 12, comma 1, dell'atto n. 623, le parole “di un deposito cauzionale” sono sostituite dalle seguenti: “del deposito cauzionale”.

13) Alla lettera h bis) del comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 22/2008, come aggiunta dall'articolo 12, comma 3, dell'atto n. 623, le parole “mancato rispetto del cronoprogramma degli investimenti.” sono sostituite dalle seguenti: “non ha rispettato il cronoprogramma degli investimenti di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b).”

14) Il comma 1 dell'articolo 15 dell'atto n. 623 è sostituito dal seguente:

“1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 39 della l.r. 22/2008 è sostituita dalle seguenti:

“a) la disciplina del procedimento per il rilascio del permesso di ricerca di cui all'articolo 6, inclusa la specificazione della documentazione di cui all'articolo 4, comma 2;

a bis) la disciplina del procedimento per il rilascio della concessione di cui all'articolo 12, inclusa la definizione degli elementi e la specificazione della documentazione di cui all'articolo 10, comma 2;

a ter) la disciplina del procedimento di revoca del permesso di ricerca di cui all'articolo 8 e la disciplina del procedimento di revoca della concessione di cui all'articolo 22;”.

15) Al comma 2 dell'articolo 15 dell'atto n. 623 le parole “Alla lettera b) del comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “Alla lettera b) del comma 2”.

Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria

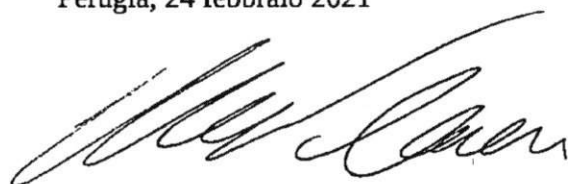
La proposta di emendamento di cui al punto 1) è volta a ad aggiungere l'indicazione di altri principi al fine di adeguare la disposizione del disegno di legge a quanto previsto dall'articolo 4 del d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).

La proposta di emendamento di cui al punto 5) è volta ad eliminare il comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 22/2008, come sostituito dall'articolo 6 dell'atto n. 623, in quanto il compito di indicare i membri della commissione giudicatrice per la valutazione delle istanze della procedura di evidenza pubblica non sembra riferibile alle competenze proprie del Direttore.

Le altre proposte di emendamento sono volte a correggere refusi o a precisare la formulazione di alcune disposizioni per una maggiore chiarezza delle stesse ed un miglior coordinamento fra le norme.

Le disposizioni contenute nelle proposte di emendamento sono di natura ordinamentale e non determinano pertanto oneri a carico de bilancio regionale.

Perugia, 24 febbraio 2021

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. C. C.', written in a cursive style.

Prot. n. 1345 del 24-2-2021

Al Presidente
della II Commissione consiliare permanente

Oggetto: Proposte di emendamento al DDL "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 22 dicembre 2008, n. 22 – Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali" (ATTO N. 623)

EMENDAMENTO:

- 1) Al comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 22/2008 dopo le parole "ad anni venticinque." sono inserite le seguenti: "E' fatto salvo quanto previsto all'articolo 106, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).".
- 2) Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 22/2008, come sostituito dall'articolo 6 dell'atto n. 623, le parole "i criteri di selezione e valutazione delle offerte, la durata e gli elementi essenziali della convenzione concessoria." sono sostituite dalle seguenti: "i criteri di selezione e valutazione delle offerte, la durata della concessione e la quantità massima di acqua estraibile di cui all'articolo 12, comma 5, lettere a) e b), gli elementi essenziali della convenzione concessoria ed evidenzia altresì l'eventuale presenza di diritti di uso civico di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di domini collettivi).".
- 3) Al comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 22/2008, come sostituito dall'articolo 6 dell'atto n. 623, dopo le parole "e il concessionario ai sensi dell'articolo 13.", sono aggiunte le seguenti: "La concessione non può essere rilasciata ai soggetti nei confronti dei quali ricorrono i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del d.lgs. 50/2016".
- 4) Il comma 6 dell'articolo 12 della l.r. 22/2008, quest'ultimo modificato dall'articolo 8 dell'atto n. 623, è sostituito dal seguente:
"6. La concessione prevede l'eventuale partecipazione del concessionario ad interventi, azioni e misure finalizzate alla tutela del giacimento da attuare all'interno delle aree di salvaguardia di cui all'articolo 23 e il pagamento di eventuali indennità dovute ai proprietari dei terreni ricompresi all'interno delle aree di salvaguardia. Se le aree oggetto del permesso di ricerca o della concessione ricadono in tutto o in parte sui beni di proprietà collettiva o gravati da diritti di uso civico di cui alla l. 168/2017, il ricercatore o il concessionario è chiamato a corrispondere agli enti gestori dei domini collettivi una indennità dovuta per la parte interessata dal mutamento di destinazione d'uso. Tale indennità è definita attraverso accordo preventivo, rispetto alla procedura di evidenza pubblica di cui all'articolo 10, tra la Regione, titolare del potere concessorio, e l'ente esponenziale interessato, titolare del diritto di uso civico.".
- 5) Il comma 2 quater dell'articolo 19 della l.r. 22/2008, come aggiunto dall'articolo 11, comma 2, dell'atto n. 623, è sostituito dal seguente:

TUTTI approvati

"2 quater. Il dirigente del Servizio regionale, qualora, alla cessazione della concessione, intenda assegnare ulteriori concessioni relativamente ai giacimenti in essa contenuti, previa valutazione delle potenzialità dei bacini interessati anche sulla base del rapporto di fine concessione, avvia, almeno diciotto mesi prima della scadenza della concessione, un procedimento di evidenza pubblica secondo le modalità di cui agli articoli 10 e 12. In questo caso l'avviso prevede, nella valutazione delle offerte, una premialità per gli operatori che si impegnano ad utilizzare prioritariamente i lavoratori precedentemente occupati dal concessionario uscente."

- 6) Al comma 4 bis dell'articolo 29 della l.r. 22/2008, quest'ultimo modificato dall'articolo 14 dell'atto n. 623, sono eliminate le parole: "dell'articolo 29".
- 7) Dopo il comma 3 all'articolo 16 dell'atto n. 623 è aggiunto il seguente:
"4. La Giunta regionale aggiorna il regolamento regionale 20 febbraio 2019, n. 3 (Regolamento di attuazione della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 22 - Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali) alle disposizioni della presente legge entro sei mesi dall'entrata in vigore della stessa."

Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria

La proposta di emendamento di cui al punto 1) introduce la proroga tecnica nella procedura di evidenza pubblica della concessione di acque minerali.

La proposta di emendamento di cui al punto 2) puntualizza i contenuti dell'avviso della procedura di evidenza pubblica (la quantità massima di acqua estraibile di cui all'articolo 12, comma 5, lettere a) e b) e l'eventuale presenza di diritti di uso civico di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di domini collettivi).

La proposta di emendamento di cui al punto 3) è stata introdotta in accoglimento alle osservazioni presentate da Confindustria Umbria al fine di evitare infiltrazioni mafiose.

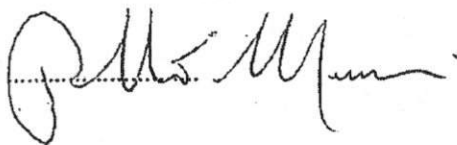
La proposta di emendamento di cui al punto 4) è stata introdotta in accoglimento alle osservazioni presentate dalle Comunanze agrarie e prevede un corrispettivo per il mutamento di destinazione d'uso dei beni di proprietà collettiva o gravati da diritti di uso civico di cui alla l. 168/2017.

La proposta di emendamento di cui al punto 5) è stata introdotta in accoglimento alle osservazioni presentate dalle Organizzazioni Sindacali e prevede una premialità per gli operatori che si impegnano ad utilizzare prioritariamente i lavoratori precedentemente occupati dal concessionario uscente.

La proposta di emendamento di cui al punto 7) prevede l'adeguamento del regolamento regionale del 20 febbraio 2019, n. 3 alle disposizioni del disegno di legge entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

Le disposizioni di cui alle presenti proposte di emendamento non determinano oneri a carico del bilancio regionale.

Firma



Al Presidente della
II Commissione consiliare permanente

Oggetto: Proposta di emendamento all'Atto n. 623 - Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale (Deliberazione n. 1250 del 16/12/2020): "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 22 dicembre 2008, n. 22 – Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali"

All'articolo 17 rubricato "Entrata in vigore" dell'ATTO N. 623, i commi 1 e 2 sono soppressi.

Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria

La proposta di emendamento è una correzione formale del testo e non comporta oneri finanziari.

Perugia, 1 marzo 2021

Valerio Mancini



APPROVATO